



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Regolazione del Mercato
Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica

VISTA al direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

VISTO il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52 concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47;

VISTA la richiesta di estensione dei compiti della Società "ELLETIPI Srl" pervenuta in data 21 settembre 2007, quale Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto; del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto "Miscele bituminose - Specifiche del materiale - parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo; Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili; Parte 3 - Conglomerato con bitume molto tenero; Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato; Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso; Parte 6: Asfalto colato; Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti" di cui al mandato M124;

VISTO il decreto ministeriale del 23 giugno 2004 di prima abilitazione;

RITENUTO che per quanto concerne il requisito essenziale richiamato all'articolo 9 commi 3 e 4 del DPR 21 aprile 1993, n. 246 verrà espressa valutazione di idoneità da parte dei Ministeri Infrastrutture e dell'Interno;


RITENUTA la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità secondo le norme UNI EN 13108-1-2-3-4-5-6-7:2006;

CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme di cui all'articolo 15 del DPR 21 aprile 1993, n. 246;

DECRETA

Art. 1

1. La Società "ELLETIPI Srl" con sede in Ferrara - Via Annibale Zucchini 69 è abilitata, nei limiti e secondo le norme tecniche indicate nelle premesse, a svolgere attività di Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto; del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto " Miscele bituminose - Specifiche del



clt
A. M.

materiale – parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo; Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili; Parte 3 – Conglomerato con bitume molto tenero; Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato; Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso; Parte 6: Asfalto colato; Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti” di cui alla norma tecnica indicata in premessa.

2. L'abilitazione ha la durata di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2

1. L'attività di certificazione della Società "ELLETIPI Srl" con sede in Via Annibale Zucchini 69 – Ferrara dovrà svolgersi applicando la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3


1. L'attività di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. In particolare l'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'articolo 6 del DPR 09 maggio 2003, n. 156.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto, sono a carico della Società "ELLETIPI Srl" e determinati ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.
3. Con periodicità semestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la Regolazione del Mercato- Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Uff. VII°.
4. Con periodicità annuale l'Organismo invia al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la Regolazione del Mercato- Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica una relazione sull'attività svolta che evidenzia anche l'avvenuta partecipazione ad attività di studio sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4

1. Durante il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la Regolazione del Mercato- Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
2. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie, si procede alla revoca dell'abilitazione previa contestazione delle non conformità. Se le mancanze o inadempienze nello quali è incorso l'Organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, l'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a sei mesi.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova e le relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiori ad anni dieci.
4. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la Regolazione del Mercato- Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Uff. VIII°.
5. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e notificato alla Commissione Europea

Roma, 2 DIC. 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(G. VECCHIO)



G. Vecchio

St
U